

APPLICAZIONE ART.43, COMMA 2 BIS E SEGUENTI DELLA L.R. 12/2005

Il consumo di suolo agricolo è un fenomeno in evoluzione. Le ultime rilevazioni omogenee su tutto il territorio regionale confrontano l'uso del suolo nell'anno 2007 rispetto a quello del 1999: in questa finestra temporale le aree agricole sono diminuite di 43.000 ettari corrispondenti al 4% delle superfici agricole totali. Nello stesso periodo le aree urbanizzate sono cresciute del 11% nella loro estensione sul territorio regionale. Mediamente in Lombardia la perdita di superfici agricole è, per il periodo considerato, di quasi 15 ettari al giorno.

Come strumento di regolazione e compensazione per questo fenomeno è stato introdotto l'art. 43 comma 2 bis della l.r. n.12/05, così come modificato dalla l.r. n.7/10, in base al quale gli interventi che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell'1,5% e un massimo del 5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (entrata in vigore 12 aprile 2009).

Con successivi atti di giunta (D.g.r n. 8757 del 22/12/08, D.g.r. n.11297 del 10/2/10) e dirigenziali (D.d.g. DG Sistemi Verdi e Paesaggio n. 11517 del 15/11/2010) sono state definite linee guida per la maggiorazione del contributo e le procedure di versamento al fondo regionale da alimentarsi mediante le maggiorazioni dei contributi di costruzione applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto.

In particolare tale fondo, denominato "Fondo aree verdi" e istituito dal comma 2 bis 1 dell'art. 43 della l.r.12/05, è alimentato da:

- a) risorse regionali;
- b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in: - accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale; - Comuni capoluogo di provincia; - parchi regionali e nazionali;

c) proventi delle maggiorazioni che i Comuni non capoluogo di provincia decidano liberamente di destinare al fondo.

Gli adempimenti comunali dettagliati nei provvedimenti soprarichiamati consistono in:

- individuazione delle aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione sulla base delle determinazioni del decreto dirigenziale della DG Territorio e Urbanistica n. 2609 del 18/3/09;
- individuazione della maggiorazione del contributo di costruzione, entro un minimo dell'1,5% ed un massimo del 5% dello stesso tramite delibera consiliare;
- riscossione dei proventi derivanti dalle maggiorazioni;
- versamento dei proventi al fondo regionale per i casi previsti dalla norma (indicati al comma 2 bis 1 art. 43 della l.r. 12/05) o realizzazione diretta a livello comunale (entro tre anni dalla data di riscossione) di interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità come previsti in norma;
- trasmissione a Regione Lombardia delle informazioni necessarie al monitoraggio previsto dalla Giunta per la valutazione del perseguimento delle finalità della norma, attraverso un applicativo disponibile in internet e accessibile all'indirizzo <http://www.servizi-finlombarda.it/areeverdi/> (obbligo per tutti i Comuni sia che debbano versare al fondo sia che utilizzino in proprio le risorse).

La destinazione delle risorse generate è la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, in particolare mediante la valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero delle aree degradate.

L'accesso agli interventi finanziari previsti dal Fondo Aree Verdi (solo per le amministrazioni comunali obbligate a versare), avviene secondo procedura a sportello stabilita da Regione Lombardia con D.d.g. della DG Sistemi Verdi e Paesaggio n. 12754 del 22/12/2011 con la specifica che le

risorse versate dai Comuni al fondo regionale potranno essere erogate, fino a tre anni dalla relativa riscossione, esclusivamente ai soggetti beneficiari ai quali è imputabile la provenienza delle risorse stesse con eventuali forme di premialità. Qualora entro tre anni tali risorse non siano state richieste per l'utilizzo da tali soggetti esse saranno destinate ad altri progetti pronti per la realizzazione, mediante procedura a bando.

Nel 2011, una nota del Direttore Generale della Direzione Sistemi Verdi e Paesaggio del 7/02/2011 (protocolli diversi per ogni ambito provinciale) e con nota del proprio Assessore prot.n. F1.2011.19593 del 26/09/2011 (nominativa a ciascun Sindaco) ha richiamato tutte le Amministrazioni comunali della Lombardia all'osservanza degli adempimenti previsti dalla norma in oggetto.

Attualmente la materia è in capo alla Struttura "Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo" della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.